

FOGLIO CONDIZIONI

ART. 1 - OGGETTO LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE, DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA L2 E DI INTERVENTI DI SUPPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO PER L'INCLUSIONE DI MINORI DI ORIGINE STRANIERA E DELLE LORO FAMIGLIE PER L'ANNO 2022

Queste progettualità rivestono per il Comune di Ferrara un elevato valore sociale ed educativo per gli obiettivi di inclusione sociale e scolastica che realizza a favore dei minori e dei genitori stranieri che dispongono di limitate competenze nella comprensione e nella produzione della lingua italiana, perché nati al di fuori del territorio nazionale e solo di recente arrivati in Italia; oppure perché nati in Italia ma con scarsa esposizione alla lingua italiana.

L'esperienza realizzata negli ultimi anni scolastici nei servizi educativi 0-6 e nelle scuole primarie e secondarie di I° mostra come l'intervento tempestivo di mediatori nella fase di primo inserimento in classe dei bambini, l'organizzazione di corsi di italiano per gruppi di bambini non italofoeni e il supporto tramite tutor ed organizzazione di laboratori espressivi e di didattica ludica nella scuola, possono garantire una migliore riuscita scolastica e un più rapidopercorso di integrazione nel gruppo classe e con i coetanei.

Analogamente gli interventi di mediazione interculturale hanno un effetto positivo per nuclei familiari che attraversano un periodo delicato, qual è la nascita di un figlio, e non conoscono sufficientemente la lingua italiana.

L'oggetto delle attività riguarda nello specifico la realizzazione di:

A) interventi di mediazione interculturale da parte di persone opportunamente formate per svolgere questi interventi in ambito scolastico, quando disposti dall'Ufficio Alunni Stranieri su richiesta delle scuole frequentate da bambini che non conoscono l'italiano o si trovano in particolari condizioni di crisi o di difficoltà legata alla migrazione per cui si rende utile e necessario un intervento di mediazione, oppure per colloqui con i genitori non italofoeni allo scopo di facilitare la comunicazione e la comprensione delle regole della scuola o dei progetti educativi; oppure su richiesta del Centro per le famiglie quando impegnato in interventi di affiancamento e sostegno di genitori stranieri non italofoeni;

L'offerta riguardante gli interventi di mediazione linguistico-culturale dovrà prevedere un vasto repertorio di mediatori con esperienza maturata in ambito scolastico in grado di rispondere al bisogno delle scuole ferraresi; si ricordano a tale scopo, oltre alle lingue straniere scolastiche, le lingue di uso più frequente: inglese, arabo, cinese, francese, russo, rumeno, ucraino, albanese, urdu, indi, tagalog.

□□ corsi di insegnamento della lingua italiana tenuti da docenti specializzati nell'insegnamento della lingua italiana per allievi stranieri neo-arrivati in Italia e di perfezionamento della lingua italiana per alunni di origine straniera da più tempo residenti a Ferrara (corsi di Italstudio o di preparazione all'esame di terza media), affiancati da un contestuale percorso formativo sulla glottodidattica della L2 per gli Insegnanti delle Scuole Statali;

I corsi di insegnamento della lingua italiana per gli allievi stranieri dovranno avere carattere laboratoriale ed essere condotti da insegnanti specializzati e in possesso di titoli specifici quali la certificazione in didattica dell'italiano come L2 (DITALS I e II, CEDILS, DILS, CILS, ecc.), i master universitari di Italiano a Stranieri (ITALS), il diploma di specializzazione post-laurea di "Specialistica di didattica di italiano a stranieri" o le lauree in Glottodidattica, in Italiano per stranieri o in Lingua e cultura italiana

C) Interventi di supporto scolastico ed extrascolastico volti a facilitare la motivazione allo studio e ad evitare fenomeni di abbandono scolastico, attraverso figure non professionali (tutor)

Il gestore delle attività dovrà garantire ampiezza del repertorio e adeguatezza delle figure scelte, in grado di rispondere ai bisogni legati all'inclusione nella scuola, alla motivazione scolastica ed al supporto nelle materie di studio, soprattutto per gli interventi realizzati nel biennio delle scuole superiori

D) organizzazione di attività laboratoriali nella scuola per facilitare l'inclusione e l'apprendimento della lingua italiana attraverso il "fare" e il partecipare ad attività comuni nel gruppo dei pari. Il gestore delle attività, in relazione alla attività laboratoriale, dovrà garantire ampiezza del repertorio e adeguatezza delle figure scelte quali atelieristi/conduuttori delle attività laboratoriali

E) organizzazione e gestione della scuola estiva di Italiano per bambini di origine straniera. La scuola estiva di italiano è ormai una realtà consolidata e complessa del nostro territorio e il gestore delle attività dovrà garantire l'adeguatezza delle figure per quanto riguarda: insegnanti L2 (gruppi dall'infanzia al biennio delle Superiori), atelieristi /conduuttori delle attività laboratoriali

F) traduzione della modulistica scolastica e dei materiali informativi di servizio nelle lingue parlate dai genitori stranieri; il gestore delle attività dovrà garantire la traduzione della modulistica scolastica e dei materiali informativi di servizio nelle lingue parlate dai genitori stranieri

Nel periodo di durata del contratto, dal Marzo 2022 a Febbraio 2023, la realizzazione delle attività previste dal progetto si prevede possano richiedere indicativamente

- n. 900 ore di mediazione linguistico-culturale
- n. 500 ore di insegnamento dell'italiana
- n. 300 ore di laboratori compreso scuola estiva

La realizzazione degli interventi di mediazione dei corsi di italiano e dei laboratori dovrà avvenire in forma flessibile, coordinata con gli insegnanti e gli operatori dei servizi comunali e tenendo conto dei bisogni e delle competenze dei singoli minori e delle loro famiglie.

- n. 1.400 ore Supporto scolastico ed extrascolastico
- n. 50 ore di Formazione
- n. 100 cartelle di traduzioni
- n. 300 ore circa di monte ore annuale per il coordinamento delle attività da parte del responsabile dell'attività

ART. 2 – DURATA

La durata del progetto è annuale e decorre presumibilmente dal Marzo 2022 a Febbraio 2023. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione di servizi, potrà prorogare l'affidamento con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di mesi 3. Il soggetto è tenuto a continuare la gestione per tale periodo alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto.

Perdurando le condizioni che hanno determinato il presente progetto e qualora il progetto sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla ripetizione, verificate le compatibilità di bilancio, il Comune di Ferrara si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, ai sensi del D.lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno.

Ricorrendo i suddetti presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, il rinnovo del servizio avverrà mediante comunicazione da inviare all'aggiudicatario entro e non oltre il 15 Febbraio 2023.

ART. 3 - AMMONTARE DEI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

L'importo stimato complessivo del contratto per la realizzazione del Progetto, comprensivo del rinnovo opzionale, ammonta ad euro 110.000,00 IVA inclusa.

L'ammontare dell'appalto, così come determinato, si intende remunerativo, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni posti a carico dell'appaltatore, per esplicita ammissione dello stesso di aver preso atto del calcolo della spesa, e di aver eseguito prima della formulazione dell'offerta, tutti gli opportuni calcoli.

Non sono dovuti pertanto, risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello stimato; la variazione del fabbisogno darà origine unicamente ad una variazione del compenso.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale dell'Amministrazione Comunale e quello della ditta affidataria.

ART. 4 - REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari dei pasti, nella tipologia sopradescritta e indicata dall'offerta dell'impresa, si I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per i primi due anni contrattuali. Ai sensi della normativa vigente la ditta aggiudicataria avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi a partire dal terzo anno del periodo contrattuale. L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà pervenire esclusivamente per scritto entro i 45 giorni successivi di ogni anno contrattuale.

La revisione dei prezzi, regolata dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento. A tale scopo, la ditta appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi. In assenza della definizioni dei costi standardizzati per tipo di bene e servizio prescritto dalla normativa vigente, i prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese aprile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Altrettanto sarà fatto in caso di rinnovi del contratto. Il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

I corrispettivi saranno liquidati in relazione alla quantità di pasti, colazioni e merende effettivamente erogati dal servizio di refezione, quindi in base alle presenze effettive di adulti e bambini rilevate come stabilito all'art.1 punto 3.

Per i bambini di Nidi e Scuola dell'Infanzia sono possibili, in aggiunta al pasto, la colazione mattutina e la merenda pomeridiana con prezzo unitario distinto da quello del pasto.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al corrispettivo contrattuale unitario fissato per pasti, colazioni e merende, in sede di aggiudicazione.

Al termine di ogni mese l'appaltatore dovrà inviare regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa a ciascuna struttura scolastica servita. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Ogni fattura deve specificare la quantità di pasti, colazioni e merende consumate effettivamente nel mese dagli utenti (adulti e bambini) per ogni

scuola interessata alla fornitura.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare) e le singole tipologie di attività fatturate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Ferrara –Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie - – (C.F. 00297110389) – via Guido d'Arezzo n. 2 – 44121 Ferrara e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Il codice univoco dell'ufficio è 6QNGJ0.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

In ogni caso, sarà cura della stazione appaltante inviate all'aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, sia nei rapporti verso i servizi educativi del Comune di Ferrara sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della suddetta legge l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ferrara.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il

subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale presunto (IVA esclusa) o per il diverso importo stabilito dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta contenuta nella comunicazione di aggiudicazione definitiva. Tale importo a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione, verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore del committente fino al termine del periodo contrattuale.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni

ART. 8 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'appaltatore, per lo svolgimento del servizio si attiene scrupolosamente a tutte le normative vigenti in materia, compresi i provvedimenti, anche amministrativi, adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto.

In particolare è obbligo della stessa:

- a) richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività, che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori. Inoltre, non si devono trovare nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet";
- b) avvalersi, per l'espletamento del servizio, di personale in possesso di adeguata qualificazione professionale,
- c) garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inadatto allo svolgimento del servizio stesso;
- d) nominare un soggetto responsabile dei rapporti contrattuali tra appaltatore e Stazione Appaltante;
- e) assumersi ogni responsabilità derivante da danni di qualsiasi natura, che possa arrecare a terzi nello svolgimento del servizio; l'appaltatore è anche responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni che possa comunque arrecare ad essa. La Stazione Appaltante è esente da qualunque responsabilità civile, penale, ecc derivante dallo svolgimento del servizio.

ART. 9 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Disposizioni generali relative al personale

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dei Servizi Educativi, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa i Servizi Educativi acquisiranno, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, i Servizi Educativi hanno facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Nome comportamentali del personale

L'Appaltatore deve assicurare che il proprio personale:

- tenga un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- segnali subito agli organi competenti ed al datore di lavoro eventuali anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio;
- osservi tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dai Servizi Educativi;
- mantenga riservato ciò di cui verrà a conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività dei Servizi Educativi o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

L' Appaltatore è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale operante

ART. 10 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali e comunque nulla è dovuto all'Ente gestore per la mancata prestazione, qualunque ne sia il motivo.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra i servizi educativi acquisiranno, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, il committente ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 11 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (D.LGS. 81/08)

LA Ditta aggiudicataria deve operare nell'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Per quanto concerne la valutazione dei rischi da interferenza, di cui al comma 3-ter, art. 26 del D.lgs. 81/2008, conseguenti allo svolgimento delle attività previste nelle diverse sedi scolastiche, si ritiene che per la natura delle prestazioni e le caratteristiche dei luoghi, gli eventuali rischi presenti siano superabili con misure di carattere organizzativo.

Resta inteso che la ditta affidataria rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività (oneri aziendali).

ART. 12 – SCIOPERI

In caso di sciopero del personale dei Servizi Educativi e/o la Ditta Appaltatrice dovranno, di norma, in reciprocità, darne avviso con anticipo di almeno cinque giorni, fatto salvo ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della L.146/90 e successive modificazioni o integrazioni.

Qualora, invece, la comunicazione da parte della Ditta Appaltatrice fosse fatta pervenire oltre il suddetto termine, saranno applicate le penalità di cui al successivo art. 39.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Si precisa che la ditta si obbliga ad erogare il servizio normalmente in caso di sospensione o revoca dello sciopero.

ART. 13 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio di refezione scolastica, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, si applicherà la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, nel rispetto dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso da ANAC in materia.

ART. 14 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 – comma 8 – del Codice dei Contratti il Responsabile del Procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa

costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo successivo, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dal dott. Walter Laghi.

L'Amministrazione, di norma prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, potrà decidere di nominare un responsabile della esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art.111 del D.lgs. 50/2016. In particolare, il responsabile dell'esecuzione provvederà:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

ART. 16 – QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50-2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso, per quanto attiene le eventuali modifiche che potrebbero essere necessarie durante il periodo di efficacia del contratto si farà riferimento a quanto prescritto all'art. 106 del Codice.

ART. 17 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

L'Amministrazione Comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione.

ART. 18 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione saranno fornite le ragioni.

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) cause di forza maggiore;
- b) altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione e comunque in applicazione dell'art. 107 del dlgs 50/2016.

Il RUP, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione; non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 19 - VERIFICA DI CONFORMITÀ: ISPEZIONI E CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva, con preavviso di almeno 2 (due) giorni, di realizzare visite ispettive per verificare il buon andamento della gestione.

Si precisa in ogni caso il RUP possa disporre che i controlli siano effettuati anche senza preavviso, in quanto ritenuti necessari al fine di accertare l'esatta esecuzione del servizio in tutte le sue forme e quindi la corrispondenza tra quanto offerto in sede di gara e nel Contratto.

Il contraente ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui sopra, consentendo anche l'accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

ART. 20 - PENALITÀ

Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'affidatario, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'amministrazione, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- in caso di inadempienza totale o parziale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge, verrà applicata una penale rapportata, in ragione delle loro gravità, all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperate mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione.

La Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Le inosservanze più gravi potranno comportare la risoluzione contrattuale. In caso di inadempienze particolarmente gravi, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, di verificata e reiterata inadeguatezza degli operatori impiegati, relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, il responsabile competente procederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto.

ART. 21 – RISOLUZIONE

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.lgs. n.50/2016.

La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verificano gravi inadempienze come da art.1456 del C.C.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito all'affidatario il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni oppure scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, la ditta è tenuta a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità del servizio sino all'individuazione di un nuovo soggetto gestore dello stesso.

ART. 22 – RESPONSABILITÀ PER DANNI

Per l'attività dovrà essere prevista un'adeguata copertura assicurativa RTC/RCO e infortuni proporzionata alla natura ed ai rischi della medesima, da produrre alla valutazione dell'Amministrazione Comunale preliminarmente all'adozione degli atti di affidamento.

ART. 23– DIVIETO DI SUBAPPALTO

Si dispone il divieto del subappalto, a pena di nullità e di risoluzione di diritto del contratto. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso educativo di utenti, nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio. In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.

ART 24 – VERIFICA DI CONFORMITÀ E REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento, effettuati gli opportuni accertamenti, rilascia il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni sottoscritto da entrambe le parti ai sensi dell'art. 102 del codice dei contratti.

ART. 25 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

L'eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione, interpretazione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica giuridica o amministrativa e non risolvibile in via extragiudiziale verranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Ferrara.

ART. 26 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici (ad esclusione dei chiarimenti) si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente foglio condizioni, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, in particolare le disposizioni legislative contenute nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ferrara e tutta la rimanente normativa esistente in materia che, anche se non espressamente citata, si intende qui integralmente richiamata

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Ferrara, ai sensi del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara, regolata dal presente Capitolato e dal Disciplinare. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del citato Regolamento.

L'appaltatore è tenuta al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16. La finalità del trattamento è la "GESTIONE DI ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE, DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA L2 E DI INTERVENTI DI SUPPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO PER L'INCLUSIONE DI MINORI DI ORIGINE STRANIERA E DELLE LORO FAMIGLIE"

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In

particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) dati devono, inoltre, essere:

- trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento;

L'appaltatore deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto; non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa ed, in particolare:

a) deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;

b) deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata. L'appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

ART. 29 - CONTRATTO

Le spese contrattuali, comprensive dell'imposta di bollo se dovuta, sono a carico dell'aggiudicatario. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 131/1986.